

**Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti**

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva n. 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale si comunica quanto segue.

Affinché un accordo scritto derivante da un procedimento di mediazione diventi esecutivo, le parti del procedimento di mediazione compaiano dinnanzi un notaio **Notar** alla cui presenza le parti possono concludere direttamente l'accordo o trasformare l'accordo scritto esistente in un atto autentico domandando al notaio di formalizzarlo in forma solenne, ai sensi dell'articolo 54 del codice deontologico notarile (*Notariatsordnung*). Le parti possono anche concludere una transazione dinnanzi i tribunali distrettuali (**Bezirksgericht**) relativamente al contenuto di un accordo scritto ottenuto nell'ambito di un procedimento di mediazione in materia civile.

Ultimo aggiornamento: 07/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.